



UDIENZE DI ASSISTENZA
AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO
IN MATERIA TRIBUTARIA



LE MODIFICHE ALLA NORMATIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Prof. FRANCO PONTANI

(ha collaborato il Dott. TIZIANO SESANA)

Gli effetti della manovra dell'IRAP sul carico fiscale delle varie fasce di contribuenti hanno determinato la necessità di intervenire sulle aliquote IRPEF per assicurare l'invarianza di gettito complessivo e riequilibrare la tassazione sui singoli soggetti chiamati a corrispondere il nuovo tributo.

La correzione delle aliquote dell'IRPEF ha conseguito altri importanti obiettivi sul piano dell'equità fiscale, tra i quali la rideeterminazione e razionalizzazione delle detrazioni per carichi familiari attraverso l'aumento della detrazione per figli (e altri familiari a carico).

LE NUOVE ALIQUOTE D'IMPOSTA

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'introduzione dell'IRAP, prevede, come sopra anticipato, anche una revisione degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF (art. 46 del suddetto decreto).

Innanzitutto si rileva che gli scaglioni di reddito sono stati ridotti da 7 a 5 e che l'aliquota minima è stata aumentata dal 10 al 18,5 per cento. Tale aumento dell'aliquota prevista per i redditi più bassi consegue principalmente dall'abolizione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale ("tassa salute").

Il suddetto decreto, a seguito di un progressivo decentramento fiscale, ha inoltre istituito un'addizionale regionale all'IRPEF (art. 50 del medesimo decreto), che ha trovato attuazione nel contesto della stessa disciplina dell'IRPEF; infatti, le nuove aliquote IRPEF sono state ridotte di un importo pari all'aliquota dell'addizionale, fissata per il biennio iniziale nello 0,50 per cento dell'imponibile IRPEF. Ciò consente alle regioni di poter disporre di un ulteriore margine di autonomia finanziaria, che si esplicherà a regime (ovvero al termine del biennio transitorio, e quindi a partire dall'anno 2000) nella manovra dell'aliquota addizionale tra lo 0,50 e l'1 per cento.

La suddetta addizionale, tuttavia, non è dovuta se l'IRPEF netta dovuta è negativa (credito) o nulla.

Nei confronti di lavoratori dipendenti e titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato l'addizionale dovrà essere trattenuta dai sostituti d'imposta solo all'atto della effettuazione del conguaglio. Pertanto, durante gli ordinari periodi di retribuzione il datore di lavoro preleverà le aliquote IRPEF (al netto dell'addizionale) rinviando ai predetti conguagli il calcolo e la trattenuta complessiva dell'addi-

zionale regionale.

I sostituti d'imposta sono inoltre tenuti a indicare distintamente l'importo della addizionale trattenuta e della pensione nella certificazione unica di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 da consegnare ai percipienti.

Per ciò che concerne l'individuazione della regione competente a ricevere il versamento, questa va individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente in essere alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale. Si ricorda che le cause di variazione di domicilio fiscale hanno effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Ai fini di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni, si applicano le medesime disposizioni previste ai fini IRPEF. Le regioni potranno comunque collaborare con l'Amministrazione finanziaria comunicando dati e notizie utili ai fini della liquidazione e accertamento del prelievo.

Per ciò che concerne la modalità di versamento dell'addizionale, questa è la medesima di quella prevista dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e quindi il versamento deve essere effettuato unitamente a quello delle imposte sui redditi.

Le nuove aliquote IRPEF nonché l'addizionale regionale, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, hanno effetto dal periodo d'imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1997, cioè dal periodo d'imposta che ha inizio nel 1998. Pertanto, i sostituti d'imposta dovranno applicare i nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti ritenute IRPEF dal periodo di retribuzione di gennaio 1998. A questa regola fanno eccezione le somme maturate nel 1997, ma erogate ai dipendenti entro il 12 gennaio 1998 (art. 48, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Limitatamente ai compensi arretrati pertinenti i rapporti di lavoro dipendente, di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito avrà effetto dall'anno 2000, vale a dire per le somme percepite a partire da quest'anno. In particolare, quindi, i sostituti d'imposta che corrisponderanno arretrati fino al 31 dicembre 1999 dovranno applicare le ritenute alla fonte su tali redditi, determinate sulla base delle somme erogate ai percipienti nel biennio precedente (ovvero, in mancanza, dell'anno precedente), utilizzando ancora le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito in vigore fino al 31 dicembre 1997.

SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1998			
Reddito (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Addizionale regionale	Aliquota di riferimento
Fino a lire 15.000.000	18,5%	0,5%	19%
da lire 15.000.001 a lire 30.000.000	26,5%	0,5%	27%
da lire 30.000.001 a lire 60.000.000	33,5%	0,5%	34%
da lire 60.000.001 a lire 135.000.000	39,5%	0,5%	40%
Oltre lire 135.000.000	45,5%	0,5%	46%

LE NUOVE DETRAZIONI D'IMPOSTA

La riforma delle aliquote IRPEF, come detto in precedenza, è stata accompagnata dalla modifica delle detrazioni.

In particolare, sono state riviste le detrazioni per carichi di famiglia, per oneri e per i redditi minori di lavoro autonomo o d'impresa.

0000

Le detrazioni per carichi di famiglia ineriscono quelle per il coniuge a carico e quelle per i figli ed altre persone a carico di cui all'art. 433 del Codice Civile.

Le detrazioni d'imposta per il coniuge a carico, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e succ. modd., variano da un importo minimo di lire

817.552 ad un importo massimo di lire 1.057.552, in funzione dell'ammontare del reddito dichiarato dal contribuente.

Dal 1998 il suddetto parametro di riferimento, al fine di individuare la detrazione spettante, è costituito dal reddito complessivo anziché dal reddito imponibile; pertanto, si dovranno considerare anche le eventuali deduzioni. In altri termini, dal 1998 la detrazione d'imposta per il coniuge a carico dovrà essere calcolata in funzione dell'ammontare totale di tutti i redditi conseguiti dal contribuente nel periodo d'imposta al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e succ. modd..

Le detrazioni d'imposta spettanti per altri

DETRAZIONI D'IMPOSTA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1998		
CONIUGE A CARICO		
Reddito complessivo		Detrazioni
Fino a Lire 30.000.000	Lire	1.057.552
Oltre Lire 30.000.000 fino a Lire 60.000.000	Lire	961.552
Oltre Lire 60.000.000 fino a Lire 100.000.000	Lire	889.552
Oltre Lire 100.000.000	Lire	817.552
FIGLI E ALTRE PERSONE A CARICO (ART. 433 DEL CODICE CIVILE)		
Da suddividere tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto	Lire	336.000
DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESA		
Reddito complessivo		Detrazioni
Fino a Lire 9.100.000	Lire	700.000
Oltre Lire 9.100.000 fino a Lire 9.300.000	Lire	600.000
Oltre Lire 9.300.000 fino a Lire 9.600.000	Lire	500.000
Oltre Lire 9.600.000 fino a Lire 9.900.000	Lire	400.000
Oltre Lire 9.900.000 fino a Lire 15.000.000	Lire	300.000
Oltre Lire 15.000.000 fino a Lire 30.000.000	Lire	200.000
Oltre Lire 30.000.000 fino a Lire 60.000.000	Lire	100.000

familiari a carico (figli, affidati e ogni altra persona indicata nell'art. 433 del Codice Civile), invece, sono stabilite, ai sensi del medesimo art. 12, in una misura unica di lire 336.000, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati od affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, al primo figlio si applica la detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli la detrazione ordinaria di lire 336.000 (per ciascuno di essi).

È da rilevare che per i figli a carico non vi è più alcuna distinzione di trattamento in relazione al fatto che siano studenti o meno, minorenni ovvero inabili al lavoro; inoltre, non è più prevista la concessione del raddoppio dell'importo della detrazione.

Per ciò che concerne la sussistenza della condizione di familiari a carico (coniuge, figli ed altri), anche per il 1998 viene confermato il limite reddituale di lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e succ. modd..

0000

Le detrazioni d'imposta per oneri, ai sensi dell'art. 13-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e succ. modd., sono state ridotte, rispetto a quelle previste per il 1997, di un punto percentuale. Infatti, per gli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 la percentuale degli oneri stessi (specificatamente previsti nel medesimo art. 13-bis) ammessa in detrazione dall'IRPEF passerà dal 22 al 19 per cento.

0000

Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e succ. modd., se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79 del medesimo decreto di cui sopra, al contribuente spetta una detrazione, dall'imposta lorda, che oscilla tra un minimo di lire 100.000, se il reddito non eccede lire 60.000.000, ed un massimo di lire 700.000, se il reddito non supera lire 9.100.000.

Naturalmente, tale detrazione non è cumulabile con quella spettante ai possessori di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 13, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e succ. modd..

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ED IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA

L'art. 7 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha sostituito l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha introdotto nell'ordinamento tributario italiano, *con decorrenza 1° gennaio 1998*, l'istituto della *dichiarazione unificata annuale*, che, oltre alla dichiarazione dei redditi, comprende anche la dichiarazione annuale I.V.A. e quella dei sostituti d'imposta allorché il numero dei sostituiti non sia superiore a dieci.

Per ciò che concerne i termini e le modalità di presentazione di tale dichiarazione si rimanda a quanto già esposto in tema di imposta sul valore aggiunto (si veda la Newsletter n. 6).

In relazione ai *termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto* in base alla dichiarazioni unificate annuali, l'art. 8, comma 1, punto 3), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che tali somme devono essere versate entro il 31 maggio. Tuttavia, per l'anno 1998, tali termini sono stati prorogati dal D.P.C.M. 24 marzo 1998, che ha stabilito che i versamenti risultanti dalla suddetta dichiarazione unificata annuale devono

essere effettuati:

- dal 1° maggio al 15 giugno 1998, senza alcuna maggiorazione;
- dal 16 giugno al 15 luglio 1998, maggiorando le somme da versare dello 0,5 per cento a titolo di interesse.

Quanto ai suddetti versamenti dovuta, è necessario sottolineare che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio, n. 241, che è entrato in vigore *a partire dal 1° gennaio 1998, i soggetti titolari di partita IVA, ai fini della determinazione di questi possono effettuare una compensazione tra le situazioni debitorie e creditorie con i diversi enti destinatari dei versamenti unitari.* In altri termini, possono essere compensate dai titolari di partita IVA, e quindi possono effettuare un versamento unitario, i crediti e debiti relativi:

- all'imposta sui redditi e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- all'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.);
- all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative (ad esempio, contributi dovuti da artigiani e commercianti);
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavori e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- ai premi per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi che possono essere compensati è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta e che, ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i versamenti possono essere effettuati anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Quanto alle modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui sopra, lo stesso art. 23 statuisce che le stesse saranno stabilite con convenzione approvata con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro.

Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è data *ad ogni contribuente*, e quindi non solo ai titolari di partita IVA, *la facoltà di rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi* dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, *previa opzione esercitata in sede di dichiarazione periodica.* A tale disposizione di rateizzazione *fanno eccezione* le somme dovute a titolo di *ritenuta alla fonte* e quelle dovute a seguito delle *liquidazioni periodiche dell'I.V.A.*

Ai fini del calcolo delle rate mensili, che devono essere versate entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti, lo stesso art. 20 prevede che le imposte rateizzate siano aumentate degli interessi in misura

pari al tasso previsto dall'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (cioè del 5 per cento annuo) maggiorato di un punto percentuale.

Per ciò che concerne la suddetta opzione per la rateizzazione (che deve essere esercitata in sede di dichiarazione) nella relazione che accompagna il provvedimento in esame viene precisato che "in caso di mancata opzione a cui corrisponda però un comportamento concludente non si applicherà la sanzione"; pertanto, la mancata opzione non ha nessun riflesso negativo, sia in relazione a possibili sanzioni, che alla possibile inapplicabilità dell'istituto in esame.

La *rateizzazione* di cui si è avvalso il contribuente deve essere *completata entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia; pertanto, non è possibile rateizzare il versamento della seconda rata di acconto*, che ordinariamente si effettua in novembre. Peraltro, va evidenziato che il contribuente può scegliere il numero delle rate, che deve comunque essere indicato in sede di dichiarazione, e che *l'opzione riguarda la totalità delle imposte dovute; sia in relazione alle singole imposte che alle somme dovute a saldo e in acconto*.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La dichiarazione annuale unificata, che comprende, tra le altre, anche la dichiarazione dei redditi, è una dichiarazione che, come sopraddetto, permette la compensazione tra le situazioni debitorie e creditorie con i diversi enti destinatari dei versamenti unitari; pertanto, è strettamente personale.

Ne consegue che *la dichiarazione congiunta non è più consentita*.

Dal 1998 (in relazione al reddito dell'anno 1997), coloro che in precedenza presentavano il Modello 740 congiunto dovranno separare le dichiarazioni: ciascuno presenterà la sua dichiarazione unificata annuale ed eventualmente effettuerà le compensazioni tra le situazioni debitorie e creditorie a lui riconducibili.

Coloro che nel 1997 hanno versato congiuntamente l'acconto, devono comunque presentare dichiarazioni separate, nelle quali dovranno indicare l'importo dell'acconto correttamente suddiviso.

Se dal Mod. 740/97 (inerenti i redditi dell'anno 1996) risulta un'eccedenza IRPEF, ciascun coniuge deve indicare nella dichiarazione personale la quota di eccedenza proporzionale all'imposta individuale. L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge diminuita dell'ammontare dei rispettivi crediti e ritenute.

Se una parte dell'eccedenza IRPEF è stata utilizzata per il pagamento degli acconti ILOR, prima di calcolare la quota di eccedenza proporzionale all'imposta individuale occorre sottrarre la parte utilizzata per il versamento di tali acconti.

Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a quest'ultimo.

In conclusione, *nella suddivisione dell'acconto si deve evitare che ad uno dei coniugi venga erroneamente imputato un importo inferiore a quello che lo stesso coniuge era obbligato a versare per l'anno 1997*.

© Copyright Studio Prof. Franco Pontani - MILANO - Piazza Castello 5

Riproduzione consentita in esclusiva all'Ordine degli Ingegneri di Milano.

Ogni riproduzione parziale o totale da parte di terzi diversi dall'Ordine degli Ingegneri di Milano è severamente vietata, salvo preventiva autorizzazione scritta.

Insero redazionale "Notiziario dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano" n. 4, giugno 1998.